

### 366<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1979

(Notturna)

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,  
indi del vice presidente CATELLANI

#### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con  
modificazioni:

« Norme sull'ingresso in magistratura, sul-  
lo stato giuridico dei magistrati e sul trat-  
tamento economico dei magistrati ordina-  
ri, dei magistrati amministrativi e della giu-  
stizia militare e degli avvocati dello Stato »  
(1421):

AGRIMI (DC) . . . . .	Pag. 16271
BAUSI (DC), relatore . . . . .	16241 e <i>passim</i>
BENEDETTI (PCI) . . . . .	16293
BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia . . . . .	16235 e <i>passim</i>
BUSSETI (DC) . . . . .	16264
CIFARELLI (PRI) . . . . .	16237 e <i>passim</i>
DE CAROLIS (DC) . . . . .	16235 e <i>passim</i>

DE MATTEIS (PSI) . . . . .	Pag. 16280, 16289, 16290
GUARINO (Sin. Ind.) . . . . .	16239 e <i>passim</i>
MAFFIOLETTI (PCI), relatore . . . . .	16240 e <i>passim</i>
* LUGNANO (PCI) . . . . .	16278
PAZIENZA (DN-CD) . . . . .	16257 e <i>passim</i>
RUFFINO (DC) . . . . .	16236, 16264
SCAMARCIO (PSI) . . . . .	16260
SPERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . . . .	16262, 16263, 16281
TEDESCO TATÒ Giglia (PCI) . . . . .	16274
VIVIANI (PSI) . . . . .	16251 e <i>passim</i>

#### ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI VENERDÌ 19 GENNAIO 1979 . . . . .16297

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-  
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

VIGNOLO, segretario:

Art. 2.

(Requisiti per la partecipazione al concorso)

Per la partecipazione al concorso sono richiesti alla data del relativo bando i seguenti requisiti:

- 1) essere di età non inferiore a 21 anni e non superiore ai 35, salva l'applicazione delle disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età;
- 2) avere la cittadinanza italiana;
- 3) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici;
- 4) aver conseguito la laurea in giurisprudenza;
- 5) non avere riportato condanna a pena detentiva per delitti dolosi o preterintenzionali;
- 6) non essere stato nè essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione;
- 7) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- 8) non aver tenuto comportamenti univocamente ed obiettivamente censurabili sotto il profilo morale e civile;
- 9) essere immune da malattie o menomazioni fisiche e da infermità psichiche che comportino inidoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Sono esclusi dal concorso coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre esami di ammissione.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VIGNOLO, segretario:

Sostituire il n. 2) con il seguente:

« 2) non avere riportato condanna o non essere stato dichiarato non punibile per concessione del perdono giudiziale per delitti dolosi o preterintenzionali ».

2.1 RUFFINO, BUSSETI, RIZZO, DE CAROLIS, BEORCHIA, SCHIANO, MANCINO, ROSI

Sostituire il n. 7) con il seguente:

« 7) non essere stato dichiarato fallito anche se sia intervenuta riabilitazione ».

2.2 RUFFINO, BUSSETI, RIZZO, DE CAROLIS, BEORCHIA, SCHIANO, MANCINO, ROSI

**RUFFINO.** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**RUFFINO.** Onorevole Presidente, signor Ministro, brevissime osservazioni anche perchè gli emendamenti sono stati oggetto di illustrazione nell'intervento che ho reso questa mattina all'Assemblea. L'articolo 2 stabilisce i requisiti per la partecipazione al concorso per la nomina a magistrato. Si è detto da tutte le parti politiche che più rigorose devono essere le norme che regolano l'accesso all'ordine giudiziario — lo ha detto bene nella sua replica il Ministro — e quindi più rigorosa deve essere la selezione.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, vi è un errore nel testo distribuito, poichè non si tratta del n. 2), ma del n. 5).

PRESIDENTE. Scusi, senatore Ruffino, per la chiarezza del voto, di quale errore si tratta?

**RUFFINO.** Il testo distribuito dice: « Sostituire il n. 2) con il seguente », invece occorre dire: « Sostituire il n. 5) con il seguente ». Il testo della Commissione diceva: « non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti dolosi o preterintenzionali ». Il testo che noi proponiamo è il seguente: « non avere riportato condanna o non essere stato dichiarato non punibile per concessione del perdono giudiziale per delitti dolosi o preterintenzionali ». In altri termini ritengo opportuno, per accedere al concorso per magistrati, non porre distinzioni. Colui che si è reso responsabile ed è stato condannato, non importa se a pena detentiva o a pena pecuniaria, per un delitto doloso o preterintenzionale oppure, ancora minore, ha beneficiato della concessione del perdono giudiziale per un delitto doloso o preterintenzionale, mi pare che non abbia

le carte in regola per accedere al concorso per la nomina a magistrato.

Abbiamo parlato di rigore e, se vogliamo concretare queste affermazioni di principio, dobbiamo essere conseguenti. Debbo dire, per la verità, che su questo aspetto il disegno di legge del Governo presentava maggiore rigore perchè introduceva soltanto alcune limitatissime eccezioni.

Per quanto riguarda il secondo emendamento all'articolo 2, si propone di sostituire il n. 7) con il seguente: « 7) non essere stato dichiarato fallito anche se sia intervenuta riabilitazione ». Debbo anche qui una doverosa precisazione. Questo emendamento porta la firma anche del collega Guarino, che non figura nel testo, pur avendo egli aderito a tale impostazione e firmato l'emendamento.

La mia proposta tende a riprodurre il testo del disegno di legge del Governo. Che cosa ha approvato, invece, la Commissione? Può accedere al concorso per la nomina a magistrato colui che sia stato dichiarato fallito purchè sia intervenuta la riabilitazione. Non mi pare opportuna questa norma. Colui che è dichiarato fallito non ha titoli nè requisiti per accedere al concorso per la nomina a magistrato. Se dovessimo lasciare inalterata la norma, così come è stata approvata, commetteremmo, a mio avviso, un errore e introdurremmo un elemento di permissivismo inopportuno.

È pur vero che, forse, la questione potrà porsi soltanto in termini accademici. Mi pare però giusto affermare, in linea di principio, che colui che è stato dichiarato fallito non abbia titoli e requisiti per accedere al concorso per magistrati e quindi per diventare magistrato.

Qualche collega mi diceva che, in via subordinata, potrei proporre, nell'ipotesi in cui non passasse questa norma, un ulteriore emendamento: e cioè di delegare ai fallimenti coloro che — in ipotesi — dopo la dichiarazione di fallimento fossero chiamati a rendere giustizia!

**PRESIDENTE.** Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**B A U S I , relatore.** I due relatori, pur preferendo la dizione contenuta nel testo e richiamando l'attenzione sul fatto che il punto 5) è più restrittivo di quanto non fosse nella sua iniziale formulazione, si rimettono all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**B O N I F A C I O , ministro di grazia e giustizia.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo proposto dal Governo faceva riferimento a condanne per delitti dolosi o preterintenzionali; per questa parte vi è una coincidenza con l'emendamento del senatore Ruffino. Quel testo però conteneva anche delle eccezioni per delitti previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 594 e 612, prima parte, del codice penale, sembrando al Governo che per condanne per reati di lievissima entità non fosse opportuno porre nella legge una preclusione assoluta.

All'emendamento del senatore Ruffino sarei tendenzialmente contrario perchè stabilisce una disciplina troppo tassativa che colpirebbe anche colui che, per esempio, sia stato condannato per ingiurie. A questo, d'altra parte, senatore Ruffino, non è che non si ponga riparo: c'è la clausola generale di cui al n. 8) che dà rilievo al comportamento univocamente e obiettivamente incensurabile sotto il profilo morale e civile. Quindi anche per quelle condanne a pene pecuniarie che possano essere indizi di un comportamento censurabile sussiste il potere di esclusione dal concorso.

Avrei qualche perplessità a rendere la disciplina ancora più rigida di quel che è stata formulata in sede di Commissione.

**C I F A R E L L I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**C I F A R E L L I .** Signor Presidente, intendo dichiarare che voterò a favore degli emendamenti di cui stiamo discutendo. Per

anzianità pari a quella della categoria più favorita dei magistrati di cui al precedente comma quinto e, agli effetti economici, dal momento dell'entrata in vigore della presente legge.

I magistrati che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole, sono sottoposti, a domanda, alla valutazione con i criteri indicati dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 831 e, in caso di valutazione favorevole, conseguono la nomina agli effetti giuridici ed economici con decorrenza dell'entrata in vigore della presente legge ».

28.0.2 RUFFINO, BUSSETTI, RIZZO, DE CAROLIS, BEORCHIA, SCHIANO, MANCINO, ROSI

**RUFFINO**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**RUFFINO**. So che dovrei abusare, onorevoli colleghi, della vostra personale cortesia se dovessi compiutamente illustrare l'emendamento 28.0.2, che è già stato oggetto di ampia trattazione nelle Commissioni e sul quale sono ritornato stamattina nella discussione in Aula.

Io credo, onorevoli colleghi, che la questione non sia stata sufficientemente valutata in sede di Commissioni e che con i commi quinto e sesto dell'articolo 21 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, si sia commessa una palese ingiustizia poichè, onorevole Ministro, i magistrati di cui al comma sesto del richiamato articolo non hanno mai partecipato ad alcuna valutazione; quindi non sono mai stati scrutinati. Hanno conseguito la nomina a magistrato di Cassazione con la stessa procedura prevista dalla legge n. 831 e si vengono a trovare ora, rispetto ai magistrati più giovani, in una posizione di inferiorità. Essi infatti — i più anziani e cioè coloro che avevano partecipato a concorsi precedenti — si trovano postergati rispetto ai magistrati più giovani. Si tratta di una evidente disparità di trattamento. Non si chiede quindi di sconvolgere ruoli e graduatorie. Si chiede semplicemente che questi magistrati siano assimilati ai magistrati di cui al

comma quinto dell'articolo 21 della stessa legge. Questo è il senso e il significato del mio emendamento.

BUSSETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSSETTI. Signor Presidente, vorrei rivolgere l'invito al collega Ruffino a ritirare questo emendamento e a trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 28.0.2.

BAUSI, *relatore*. Pur rendendomi conto dei motivi seri che hanno indotto alla presentazione di questo emendamento, tuttavia debbo esprimere, a nome delle Commissioni, parere contrario associandomi alla richiesta del collega Bussetti perchè sia trasformato in ordine del giorno sul quale fin d'ora esprimo parere favorevole.

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo assume lo stesso atteggiamento dei relatori, signor Presidente, non escludendo di portare la sua riflessione attenta su questa materia. Allo stato, sono contrario all'accoglimento dell'emendamento. È stata prospettata la possibilità di trasformarlo in un ordine del giorno; in tal caso porterei la mia attenzione su questo problema e sui suoi limiti.

PRESIDENTE. Senatore Ruffino è d'accordo?

**RUFFINO**. Signor Presidente, ritiro l'emendamento per trasformarlo in ordine del giorno, invitando il Governo ad esaminare con sollecitudine il problema predisponendo con urgenza una normativa volta a sanare questa disparità di trattamento e ad eliminare una palese ingiustizia.

PRESIDENTE. In attesa che il senatore Ruffino trasmetta alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno, accantoniamo per il momento l'emendamento 28.0.2.